Tribunale di Paola

Sezione Civile

Sentenza 15 febbraio 2018

N. R.G. 418/2010

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Franco Caroleo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 418 del Ruolo Generale per l'anno 2010, assunta in decisione all'udienza del 15.02.2018 e
vertente

TRA

e , elettivamente domiciliati in Cosenza, , che li rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'atto introduttivo.

OPPONENTI

E

, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cosenza, , che la rappresenta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione.

OPPOSTA

CONCLUSIONI:

come in atti.

RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l'atto introduttivo del presente procedimento, e hanno proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 1/2010, emesso dal Tribunale di Paola in data 12.01.2010, per il pagamento della complessiva somma di euro 10.032,00 - incrementata di accessori di legge e spese del procedimento - pretesa, come leggesi nel ricorso per ingiunzione, a titolo di prestazione derivante da contratto relativo a ricevimento nuziale; hanno inoltre spiegato domanda in via riconvenzionale per ottenere la risoluzione del contratto e la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni subiti.

La si è costituita in giudizio ed ha sostenuto l'infondatezza delle pretese avversarie chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

***

1. Preliminarmente, va individuato il regime probatorio che opera nella presente fattispecie. Secondo l'insegnamento, ormai consolidato, della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), "in tema di prova

dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento" (cfr. anche Cass. n. 6205/2010).

1.1. In questo senso, la convenuta opposta, attrice sostanziale, aveva l'onere di provare il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento) asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.

Gli oneri di dimostrazione gravanti sull'opposta hanno incontrato sufficiente soddisfazione sia alla luce della produzione in atti del contratto di causa (allegato al fascicolo di parte opposta) sia sulla scorta delle deduzioni dell'opponente che non ha mai negato l'insorgenza dell'accordo (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione: "gli odierni opponenti, pur non contestando la sussistenza del rapporto obbligatorio ...").

Emerge, dunque, il sufficiente corroboro in ordine all'esistenza del rapporto negoziale intercorrente tra le parti (titolo della pretesa).

1.2. Con riferimento alla posizione allegativa delle parti opponenti, spettava invece a queste dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia.

A tal proposito, e hanno sollevato un'eccezione inadimplenti non est adimplendum a termini dell'art. 1460 c.c., sostenendo che nel corso del loro ricevimento nuziale oggetto di contratto molti degli invitati avevano presentato i sintomi da intossicazione alimentare a causa del cibo avariato che è stato servito dalla società opposta.

L'eccezione è fondata.

1.2.1. Dalle concordi deposizioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio è emerso che durante il banchetto nuziale svoltosi il 31.07.2009 presso la struttura della società opposta più commensali avevano accusato forti dolori addominali e disturbi gastro-intestinali già prima che venissero serviti i dolci.

A riprova di ciò, il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di ha redatto un elenco dei pazienti che sono stati assistiti nella notte tra il 31.07.2009 e il 1.08.2009 per intossicazione alimentare, tra cui figurano proprio alcuni invitati al banchetto nuziale dei coniugi (cfr. all. n. D17 alla seconda memoria istruttoria di parte opponente). Risulta, poi, dalla documentazione prodotta in atti (cfr. all. nn. D15, D16, D18 alla seconda memoria istruttoria di parte opponente) che l'Azienda Sanitaria Provinciale di – Dipartimento Area di Prevenzione di in data 1.08.2009 (ossia il giorno dopo il ricevimento nuziale di causa) ha eseguito accertamenti su campioni di alimenti e di acqua destinata al consumo umano che hanno rivelato la non conformità dell'acqua ai limiti stabiliti dal d.lgs. n. 31/2001 (con superamento del parametro indicatore "Coliformi") e la presenza nell'alimento "Ricotta fresca" di Stafilococchi coagulasi-positivi e di Escherichia coli in quantità di molto superiori ai limiti fissati dal Regolamento CE n. 1441/2007.

Inoltre, la stessa ha documentato che gli esami effettuati sul campione del buffet dei dolci avevano dato esito positivo circa una significativa presenza di coliformi (cfr. comunicazione ASP del 13.08.2009 allegata al fascicolo di parte opposta).

1.2.2. Orbene, il descritto compendio probatorio rende agevole constatare il grave inadempimento della pattuizione, stipulata tra le parti, avente ad oggetto l'organizzazione ed il servizio del banchetto nuziale. Non appare dubitabile, invero, che durante il banchetto in controversia siano stati serviti acqua ed alcuni alimenti risultati in cattivo stato di conservazione con valori di cariche microbiche ben superiori ai limiti legali. Dunque, le risultanze istruttorie

depongono (in osservanza del principio della causalità civilistica della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non") nel senso della riconducibilità dei disturbi gastro-intestinali sofferti da molti invitati (alcuni dei quali si sono dovuti recare presso il vicino Pronto Soccorso la notte stessa dell'evento) alle predette carenze di conservazione o di lavorazione dell'acqua e dei cibi consumati nel corso del banchetto del 31.07.2009.

Del resto, la parte opposta non ha fornito elementi in controprova dai quali desumere che i malori denunciati dagli invitati potessero ricollegarsi ad altra causa, ma si è limitata a contestare genericamente le pretese avversarie, affermando che la responsabilità doveva al più addebitarsi alla pasticceria che aveva preparato i dolci. E tale obiezione si presenta priva di pregio atteso che:

- vi è prova in atti che ad essere malamente conservati non erano solo i dolci: anche ricotta fresca ed acqua contenevano alti valori di cariche microbiche;

- i testi escussi hanno riferito che molti invitati hanno iniziato ad avvertire dolori ben prima che venissero serviti i dolci;

- anche volendo ammettere che la causa principale dei disturbi gastro-intestinale subiti dagli invitati sia da attribuire al consumo dei dolci, troverebbe applicazione il disposto di cui all'art. 1228 c.c., tenuto conto che nessun rapporto negoziale è intervenuto tra gli opponenti e la pasticceria, mentre il preventivo del 6.09.2008 configura la preparazione dei dolci come una prestazione che la pasticceria (espressamente indicata come "pasticceria convenzionata col ") avrebbe reso su incarico della ; dunque, in conformità al menzionato art. 1228 c.c., del danno provocato dal fatto della pasticceria-ausiliaria dovrebbe comunque rispondere la società opposta (salva una ripartizione di responsabilità nei rapporti interni).

1.2.3. Pertanto, può dirsi accertato il grave inadempimento contrattuale da imputarsi alla e fondata l'eccezione inadimplenti non est adimplendum sollevata dagli opponenti. 1.3. In definitiva, l'opposizione deve essere accolta, con revoca del decreto ingiuntivo, e va poi dichiarato risolto il contratto stipulato tra le parti. 2. Si può ora passare ad esaminare la domanda risarcitoria avanzata dagli opponenti.

2.1. e hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, sotto specie di danno morale ("determinato dalla delusione, dalla rabbia, dal dispiacere e dall'imbarazzo nei confronti degli invitati") ed esistenziale ("per la "figuraccia" fatta con gli invitati, per il mancato godimento del viaggio di nozze, per dover serbare indelebilmente uno spiacevole ricordo"), per un importo complessivo di euro 25.000,00.

Al riguardo, le note sentenze delle Sezioni Unite in tema di danno non patrimoniale (Cass. S.U. 11.11.2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975) hanno confermato che anche in caso di inadempimento contrattuale può sorgere il diritto alla riparazione del danno non patrimoniale, purché ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge o vi sia stata la lesione di diritti inviolabili della persona. 2.2. Quanto alla tipicità che il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale debba assumere per la sua riconoscibilità risarcitoria, questo Tribunale non condivide il ragionamento proposto dalle Sezioni Unite. Ed invero, nelle citate pronunce le Sezioni Unite non fanno che applicare per la sfera contrattuale i medesimi principi affermati con riguardo all'illecito civile. Eppure, mentre in tema di fatto illecito la legge seleziona gli interessi meritevoli di tutela, laddove si faccia riferimento ad un contratto (tipica espressione dell'autonomia contrattuale) sono le parti che all'atto della stipulazione tipizzano gli interessi che intendono perseguire.

In altre parole, in ambito contrattuale non c'è una legge che stabilisce dirigisticamente gli interessi da presidiare, ma sono i contraenti (ed il contratto con la sua causa) che fissano gli scopi concreti del sinallagma, anche non patrimoniali, anche non necessariamente aderenti al dettato costituzionale e ai diritti inviolabili; sono le parti ad individuare gli interessi che, proprio perché dedotti in contratto, ritengono meritevoli di tutela.

Del resto, nelle sentenze del 11.11.2008 le Sezioni Unite hanno chiarito come il risarcimento di un danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale presuppone la frustrazione della causa concreta del negozio, da intendersi come sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare.

In tal senso, se i contraenti individuano interessi non economici, ma neanche inerenti a diritti inviolabili, dalla frustrazione di questi interessi, produttiva di un danno consequenziale di tipo morale o esistenziale, non può che derivare l'obbligo di risarcimento.

Se poi così non fosse - se, cioè, si ammettesse il risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento soltanto in caso di lesione di diritti inviolabili - si finirebbe per incidere non soltanto sulla disciplina del risarcimento del danno, ma su quella della stessa esistenza dell'obbligazione, dal momento che il debitore, in ogni contratto volto a soddisfare interessi non ricollegabili a diritti inviolabili, potrebbe unilateralmente sciogliersi dall'obbligazione senza pagare alcun costo diverso da quello della mancata percezione dell'eventuale corrispettivo (cfr. Trib. Roma 21.07.2009, n. 16202).

È dunque da ritenere che il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale sia risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di una lesione di un diritto inviolabile costituzionalmente qualificato, dalla consumazione di un reato ex art. 185 c.p. o da una previsione legislativa.

Peraltro, postulare siffatta consistenza del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale non equivale ad allargare la platea della risarcibilità a qualsiasi fattispecie di danno non patrimoniale. E ciò perché, in campo contrattuale, operano comunque molteplici filtri codicistici quali:

- il disposto di cui all'art. 1174 c.c. in base al quale l'interesse non patrimoniale che si assume leso deve essere desumibile dal contratto;

- il principio sancito all'art. 1455 c.c. secondo cui l'inadempimento, per poter dar luogo al risarcimento del danno, deve essere grave e non può essere di scarsa importanza;

- la previsione di cui all'art. 1223 c.c. che richiede che il danno sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento;

- la regola della prevedibilità del danno da risarcire fissata all'art. 1225 c.c., che esclude così la risarcibilità della conseguenza emozionale non prevedibile al momento del contratto;

- l'esclusione del risarcimento del danno quando poteva essere evitato dal creditore ai sensi dell'art. 1227, co. 2, c.c. 2.3. Tanto chiarito, venendo al caso in esame, si è già evidenziata in precedenza la gravità dell'inadempimento nonché la stretta correlazione tra i danni denunciati e l'inesatta esecuzione della prestazione contrattuale. Da qui, la piena rispondenza di tali danni ai requisiti di risarcibilità fissati ai menzionati artt. 1174, 1223 e 1455 c.c. Inoltre, va affermata la prevedibilità dei pregiudizi lamentati ex art. 1225 c.c., atteso che l'interesse principale che il contratto di causa mirava a soddisfare consisteva proprio nella buona riuscita del banchetto nuziale. E non vi sono ragioni per sostenere che detti pregiudizi fossero in qualche modo evitabili dagli opponenti con l'ordinaria diligenza ex art. 1227, co. 2, c.c.

Pertanto, possono essere risarciti a e danni ricadenti nella sfera non patrimoniale, sia sul piano morale soggettivo sia su quello esistenziale. 2.3.1. Quanto al danno morale soggettivo, esso è in questo caso da identificare con la reazione, per un verso, di rabbia e dispiacere (dal momento in cui gli sposi hanno realizzato che la festa era ormai rovinata) e, per altro verso, di imbarazzo (nei confronti degli invitati).

Si tratta di una reazione che va valutata alla luce del fatto che è stata determinata dalla piena violazione di un contratto nel quale era dedotto proprio l'interesse alla felice riuscita del banchetto nuziale.

Sicché, per la liquidazione di questo pregiudizio, appare congruo attribuire a ciascuno dei coniugi l'importo di euro 2.000,00, all'attualità. Tale somma si rivela proporzionata, tenuto conto che importi di analoga entità si trovano sovente liquidati per ingiurie e diffamazioni non particolarmente gravi, alle quali sembra potersi paragonare l'episodio in questione.

2.3.2. Il pregiudizio esistenziale consiste invece nella sofferenza derivata dalla brutta figura che gli sposi hanno fatto con i propri invitati. L'impressione che essi hanno sollevato tra gli ospiti, in buona sostanza, è che si fossero rivolti ad una società inadeguata per l'allestimento del ricevimento, che trattava alimenti scadenti (se non proprio nocivi alla salute), così da rovinare la serata sia a sé stessi che agli invitati.

I testi hanno confermato l'impietosa ricostruzione dei fatti offerta dagli opponenti: alcuni invitati che si contorcevano per i forti dolori addominali; altri che affollavano i bagni della struttura; altri che, trovando i bagni occupati, si vedevano costretti a vomitare nel giardino; altri ancora che, in preda alle convulsioni, hanno dovuto abbandonare il banchetto anzitempo, chi tornando a casa e chi recandosi in Pronto Soccorso.

Il Tribunale ritiene che questa seconda voce di pregiudizio abbia rilievo maggiore dell'altra. Quantunque le Sezioni Unite abbiano voluto liberare il danno morale soggettivo dal limite della transitorietà, è comunque vero che il dispiacere per il torto subito, in definitiva, vada man mano sfumando; è quindi poco credibile che gli sposi siano ancora emotivamente turbati da un evento verificatosi anni addietro. Con riguardo al pregiudizio esistenziale, invece, esso si presenta senz'altro più marcato: è certamente plausibile che la cattiva impressione suscitata sui presenti sia rimasta tutt'oggi nel loro ricordo.

Nella quantificazione della fattispecie dannosa in discussione non può, però, essere preso in considerazione anche il denunciato "mancato godimento del viaggio di nozze" (cfr. pag. 8 dell'atto di citazione). Le deposizioni rese dai testimoni sul punto, infatti, si presentano irrilevanti poiché riferite ad una circostanza negativa e, comunque, risultano prive del minimo riscontro documentale (biglietti di viaggio, ordini di prenotazione, accordi con agenzia di viaggi, etc.) relativo all'effettiva organizzazione del menzionato viaggio; e ciò nonostante tale viaggio sia definito come "programmato" al capitolo n. 8 della seconda memoria istruttoria di parte opponente ed il teste abbia riferito che i coniugi già "avevano prenotato il viaggio di nozze" (cfr. verbale di udienza del 13.12.2013).

Per questo tipo di danno, dunque, si reputa equo riconoscere a ciascuno dei coniugi l'importo di euro 3.000,00 all'attualità.

2.3.3. Alle parti opponenti spetta dunque, a titolo di danno non patrimoniale, la somma complessiva di euro 10.000,00.

2.4. Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, competono gli interessi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995, come "lucro cessante" e computabili, in relazione al pregiudizio subito per il mancato godimento - nel tempo - del bene o del suo equivalente in denaro, con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si incrementa nominalmente. Essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulle somme anzidette, devalutate alla data del sinistro (31.07.2009) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza.

Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante, competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.

3. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;

- dichiara la risoluzione del contratto di causa per inadempimento della società opposta;

- condanna la parte opposta al risarcimento del danno in favore degli opponenti nella misura di euro 10.000,00, oltre lucro cessante, come in motivazione, e interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;

- condanna la parte opposta, al pagamento, in favore degli opponenti, delle spese processuali, che determina in euro 178,00 per esborsi ed euro 4.835,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014.

Paola, 15.02.2018